

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Convenzione tra ASUR/Area Vasta 2 e Comune di Chiaravalle per compartecipazione alla spesa relativa alla COSER "Compagnia del Vicolo" di Chiaravalle (AN) – Anni 2016-2017

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Dirigenti in riferimento al bilancio annuale budget dell' Area Vasta.2;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'Accordo contrattuale con il Comune di Chiaravalle(ORPS 600215), per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2017, fermo restando quanto previsto all'art. 8 dell'accordo medesimo, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV2 e il Comune di Chiaravalle, quale Ente titolare della COSER "Compagnia del Vicolo" autorizzata per n. 8 posti letto, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera

di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.

- 4) Prendere atto inoltre di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
- 5) Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa, ad oggi, viene assunto con riferimento a n. 8 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta relative a ciascun assistito.
- 6) Corrispondere al Comune di Chiaravalle, quale Ente titolare della residenzialità in parola, la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 30,33 stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Determinare a calcolo in complessivi € 88.362,21= (IVA esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2016 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2016 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1224/2015 ed imputato al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"; per l'anno 2017 è previsto un pari costo - fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali - che farà carico al Budget e alla programmazione economica per la medesima annualità con imputazione al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto.
- 8) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione, anche per via telematica, del presente atto ad ogni effetto di legge, al Comune di Chiaravalle contraente quale ente capofila dell'Ambito Territoriale sociale 12.
- 9) Disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dal Comune di Chiaravalle secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.
- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Ancona, sede legale ASUR.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)

IL DIRETTORE AREA
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

(Dr. Giovanni Feliziani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina è composta di n. 22 pagine di cui n. 11 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE e
DISTRETTO 7 ANCONA

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee- guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **DPCM 29/11/2001** che, oltre a definire i “Livelli Essenziali di Assistenza”, individua le prestazioni sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per la quali è stata convenuta una percentuale di costo comunque a carico del SSN;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **DD.G.R.M. n. 406/2006 n. 581/2007 e n. 665 del 20/05/2008** recanti la definizione dei criteri di compartecipazione alla spesa, tra gli Enti e soggetti interessati per la gestione di Comunità Socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;

- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 118/SO5 del 26/07/2010** avente ad oggetto: Individuazione comunità socio-educative riabilitative residenziali per disabili beneficiarie del cofinanziamento regionale di cui alla D.G.R. n. 449 del 15.3.2010”
- **DGRM n. 449 del 15/03/2010** “Gestione di comunità socio-educative-riabilitative residenziali per disabili gravi –Criteri e disposizioni attuative” come successivamente integrata con DGRM 1044 del 28/06/2010;
- **Nota Servizio Politiche Sociali** della Regione Marche prot. n. 157071 del 21/03/2011 recante chiarimenti sulla corretta interpretazione della deliberazione n. 449/2010.
- **DGRM n. 23 del 21/01/2013** “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Criteri per l'individuazione delle Co.S.E.R. nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale. Revoca della DGR 665/2008 e della DGR 449/2010”, successivamente modificata ed integrata con DGRM 776 del 28/05/2013 “Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi - Co.S.E.R. - Modifica DGR n. 23 del 21.01.2013”;
- **Decreto Regionale n. 8/SPO del 25/02/2013** “DGR n. 23/2013 – Comunità Socio Educative Riabilitative residenziali per disabili gravi (Co.S.E.R.) Individuazione strutture ammesse a cofinanziamento regionale – Modalità e termini per la rendicontazione”;
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **DGRM 1224 del 30/12/2015** - Autorizzazione agli Enti del SSR ed al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2016”;

Visti inoltre i seguenti atti di programmazione socio-sanitaria ed economica :

- **D.A. 1/3/2000 n. 306** “Piano regionale per un sistema integrato di interventi e servizi sociali 2000/2002”;
- **D.A. 29/07/2008 n. 98** “Piano Sociali 2008/2010 –Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in processo di continuità stabilizzazione e integrazione delle politiche di welfare”;
- **DGRM n. 1544 del 10/11/2008** “Attuazione del piano sociale 2008/2010 –Approvazione dell’accordo circa i criteri di riparto agli Enti Locali e Ambiti Territoriali Sociali del fondo unico per le politiche sociali”;
- **Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 38 del 16/12/2011** di approvazione del “PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE 2012/2014 - SOSTENIBILITA', APPROPRIATEZZA, INNOVAZIONE E SVILUPPO”;

Motivazioni giuridiche:

Con deliberazione n. 1464 dell’11/07/2000 la Giunta Regione Marche ha approvato, in attuazione degli artt. 10 e 41 ter della legge 05/02/1992, n. 104, modificata con legge 21/05/1998, n. 162, un progetto per

l'istituzione in ogni ambito provinciale di due comunità alloggio per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.

Con DGRM n. 2635 del 05/12/2000 sono stati approvati i primi criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare.

Con deliberazione consiliare del Comune di Chiaravalle n. 57 del 08/06/2001 è stato successivamente istituito il Servizio di Casa Alloggio per Portatori di Handicap sulla base del citato progetto regionale di cui alla DGRM n. 1464/2000.

Quindi, in considerazione dell'inizio dell'attività nella Casa Alloggio, è stata sottoscritta una Convenzione tra l'Amministrazione Comunale di Chiaravalle, comune capofila e la ex Zona Territoriale n. 7 di Ancona – ASUR Marche – Distretto Nord – per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria e compartecipazione della spesa nella “Comunità Alloggio”.

Con Deliberazione n. 7 del 18/03/2009 del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 è stato approvato il nuovo schema di Convenzione tra il Comune Capofila e la ex Zona Territoriale n. 7 dell'ASUR Marche, per la gestione associata della Comunità Socio-Educativa Riabilitativa (Co.S.E.R.) per disabili gravi denominata “Compagnia del Vicolo” Codice ORPS 600215 presso il Comune di Chiaravalle.

Detta Comunità è ubicata alla Via Toti nel Comune di Chiaravalle (AN), risulta autorizzata ex L.R.20/2002 con atto n. 3 rilasciato dal Comune di Chiaravalle il 28/06/2006 e successivamente con atto di autorizzazione definitiva n. 1 del 08/09/2014 rilasciato dal medesimo Comune. Il funzionamento della Comunità in parola è disciplinato secondo il Regolamento contenuto nella Carta dei Servizi approvata congiuntamente dai Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed allegata alla convenzione (all.B). La Comunità in menzione è ricompresa nell'ambito delle Strutture ammesse al cofinanziamento regionale dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25/02/2013, per n. 8 posti letto.

Il Comune di Chiaravalle con atto dirigenziale Settore 1° n. 401 del 17/05/2012 avente ad oggetto “procedura aperta per l'appalto della gestione della COSER “Compagnia del Vicolo” Chiaravalle – approvazione atti di gara ed aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Sociale COO.S.S.Marche di Ancona”, ha affidato la gestione della Coser “Compagnia del Vicolo” alla la Cooperativa Sociale COO.S.S.Marche, per un periodo di 3 anni.

In base alle risultanze delle procedure di gara la compartecipazione sanitaria agli oneri di gestione della struttura è di € 30,33.

Le determine con le quali si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione tra l'ASUR e il Comune di Chiaravalle per la compartecipazione agli oneri di gestione della ridetta COSER, sono quelle di seguito riportate:

Anno 2009 Determina del Direttore Generale n. 766/ASURDG del 28/08/2009;
Anno 2010 Determina del Direttore Generale n. 308/ASURDG del 15/04/2011;
Anno 2011 Determina del Direttore Generale n. 62/ASURDG del 02/02/2012;

Anno 2012 Determina del Direttore Generale n. 260/ASURDG del 02/04/2013;
Anno 2013 Determina del Direttore Generale n. 699/ASUR DG del 18/09/2013;
Anno 2014 Determina del Direttore Generale n. 7/ASUR DG del 07/01/2015;
Anno 2015 Determina del Direttore Generale n. 403/ASUR DG del 09/06/2015;

A partire dal 01/01/2015 e fino ad oggi risultano presenti nella Struttura n. 8 assistiti di questa Area Vasta 2 il cui inserimento è stato debitamente motivato dalla competente UMEA sulla base dei progetti educativi/riabilitativi individualizzati, dalla medesima redatti per ciascun ospite.

La necessità della prosecuzione del ricovero in regime residenziale per l'anno 2016 dei n. 8 assistiti, è, inoltre confermata nella nota prot. ID 909642 del 17/12/2015, nonché nella successiva nota prot. 10839 del 21/01/2016 a firma del Coordinatore Responsabile dell'UMEA Distretto 7 Ancona (Area Nord).

In merito alla compartecipazione sanitaria agli oneri di gestione delle COSER si precisa quanto segue:

- ✓ la Regione Marche, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'art. 41 ter della L. 104/92 e s.m.i., ha coerentemente intrapreso un percorso per dare avvio alla realizzazione di strutture residenziali per disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare (COSER - Comunità socio-educative-riabilitative);
- ✓ venuto meno il cofinanziamento statale, la Regione Marche ha garantito la continuità del servizio in favore dei disabili concorrendo nelle spese di gestione delle strutture secondo il disciplinare approvato con le deliberazioni giuntali n. 2635/2000 e n. 406 del 2006, successivamente modificate con deliberazione n. 1168/2006 e tenuto conto dei criteri di compartecipazione alla spesa delle Coser definiti con DGR 665/2008 e n. 449/2010 e, da ultimo, con DGR 23 del 21/01/2013;
- ✓ quest'ultima deliberazione ha ridefinito i criteri per la determinazione del cofinanziamento regionale per le Coser mantenendo la cifra di € 115,00, già individuata con la DGR 449/2010, come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni ospite, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50%;
- ✓ la ridetta DGR 23/2013 prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo, può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purché la quota di spesa residuale che rimane scoperta rispetto alla compartecipazione regionale venga coperta metà dai comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste dell'ASUR di appartenenza.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite, effettivamente applicata dall'Ente titolare della struttura, dedotta la quota di cofinanziamento regionale, viene così ripartita:

- 25% a carico delle Aree Vaste dell'ASUR Marche;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento.

In proposito deve inoltre prendersi atto di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014, in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b), nei termini che seguono “.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l’attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.....”

ANNO 2016- 2017

Il costo per la gestione delle residenzialità in oggetto, gravante a carico di questa AV2, per l’anno 2016, viene calcolato in via previsionale ed estimativa in € 88.362,21=, sulla base delle tariffe ad oggi riconosciute, ai numero 8 ospiti presenti al 01/01/2016, e tenuto, altresì, conto dell’abbattimento percentuale dello 0,5% di cui alla DGRM 1224/2015:

➤ $30,33 \times 366 \times 8 = 88.806,24$ (abbattuto dello 0,5%) = € **88.362,21 (esente IVA)**

Per l’anno 2017 si prevede un tetto di spesa pari a quello previsto per l’anno 2016, fermo restando il pari utilizzo della Struttura e con riserva di operare abbattimenti sul tetto di spesa laddove necessari in conformità a sopravvenute disposizioni normative Nazionali o Regionali sul contenimento della spesa sanitaria.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla stipula dell’Accordo contrattuale oggetto del presente atto, secondo lo schema che si sottopone all’approvazione del Direttore Gen.le specificando che l’Accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra l’ASUR e il Comune di Chiaravalle, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti fermo restando l’utilizzo in via prioritaria della Struttura per gli assistiti del Distretto 7 di Ancona.

L’accordo, dunque, costituisce un punto di riferimento generale per fornire certezza di regole ed omogeneità di comportamenti per tutto il territorio regionale nei rapporti con la Comunità medesima, fermo restando che l’impegno economico per la partecipazione sanitaria all’intervento, dovrà essere assunto dalla Area Vasta competente.

Tale accordo è destinato a spiegare effetti dal 01/01/2016 al 31/12/2017, fermo restando quanto previsto dall’art. 8, così come convenuto e verbalizzato nell’incontro intervenuto il 22/01/2016 tra le AA.VV. e la Direzione Gen.le dell’ASUR

Si precisa da ultimo che il presente accordo negoziale non è soggetto all’applicazione del D.lgs. n. 163 del 12/4/2006 in materia di contratti pubblici in quanto avente ad oggetto i servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II B del decreto medesimo e, pertanto, lo stesso non è soggetto alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, L.266/2005 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10/1/2007.

Alla luce di quanto sopra si propone al Direttore Generale, per l’adozione, il seguente schema di determina:

- 1) Stipulare, per le motivazioni spiegate nel documento istruttorio che, condivise integralmente, devono intendersi ivi riportate, l'Accordo contrattuale con il Comune di Chiaravalle per la gestione della Comunità socio educativa riabilitativa COSER "Compagnia del Vicolo" (ORPS 600215), per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2017, fermo restando quanto previsto all'art. 8 dell'accordo medesimo, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1).
- 2) Dare atto che l'accordo in oggetto, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV2 e il Comune di Chiaravalle, quale Ente titolare della COSER "Compagnia del Vicolo" autorizzata per n. 8 posti letto, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto, di volta in volta, dalla Area Vasta competente.
- 3) Prendere atto di quanto stabilito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 23 del 21/01/2013 e s.m.i. e nel decreto n. 8/SOP del 25/02/2013 in punto alla determinazione della retta giornaliera di riferimento ed ai criteri di compartecipazione alla spesa per la gestione delle Comunità socio-educative riabilitative per disabili gravi.
- 4) Prendere atto inoltre di quanto previsto nella DGRM 1331/2014 al punto 2.1 dell'Accordo alla stessa allegato, relativamente al livello assistenziale e tariffario delle Comunità COSER nelle more del completamento del processo di conversione delle Residenzialità medesime.
- 5) Precisare che, per quanto di interesse dell'Area Vasta 2, l'impegno di spesa, ad oggi, viene assunto con riferimento a n. 8 assistiti la cui permanenza nella Comunità è necessaria ed appropriata secondo le valutazioni della competente Unità Multidisciplinare dell'Età Adulta relative a ciascun assistito.
- 6) Corrispondere al Comune di Chiaravalle, quale Ente titolare della residenzialità in parola, la retta giornaliera di ricovero per ciascun ospite di questa Area Vasta 2 nell'importo di € 30,33 stabilendo che tale impegno economico è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento.
- 7) Determinare a calcolo in complessivi € 88.362,21= (IVA esente) il costo per la gestione dell'Accordo contrattuale di cui trattasi per l'intero anno 2016 dando atto che lo stesso, sarà ricompreso nel budget 2016 di questa ASUR/AV2 di cui alla DGRM n. 1224/2015 ed imputato al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili"; per l'anno 2017 è previsto un pari costo - fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali - che farà carico al Budget e alla programmazione economica per la medesima annualità con imputazione al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto.
- 8) Incaricare la Direzione Amministrativa Territoriale dell'AV 2 di curare la trasmissione, anche per via telematica, del presente atto ad ogni effetto di legge, al Comune di Chiaravalle contraente quale ente capofila dell'Ambito Territoriale sociale 12.
- 9) Disporre la liquidazione delle competenze contabilizzate dal Comune di Chiaravalle secondo le scadenze temporali stabilite nell'Accordo allegato, su presentazione di regolare fattura che, per la liquidazione da parte della Direzione Amministrativa Territoriale, dovrà recare il visto del

Direttore del Distretto di appartenenza o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e il regolare espletamento dell'assistenza ivi contabilizzata, nonché la conformità dei giorni di presenza dichiarati per ciascun ospite.

- 10) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i..
- 11) Dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della Legge Regionale 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Dr.ssa Chantal Mariani




Il Responsabile del procedimento

Dr. Marco Mariani



Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Meri Campelli



U.O.C. Strutture Accreditate

Dr.ssa Fiammetta Mastri



Il Direttore Distretto 7 Ancona

Dott.ssa Patrizia Balzani



UOC Direzione Amm.va Territoriale e Distretto n. 7 di Ancona

Le sottoscritte vista la proposta di provvedimento sopra formulata, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità e ne propongono conseguentemente l'adozione al Direttore Generale.

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale

Il Dirigente

Dr.ssa Chantal Mariani



Il Direttore Distretto 7 Ancona

Dott.ssa Patrizia Balzani




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, attestano che il costo complessivo scaturente dall'adozione del presente atto pari ad € 88.362,21= (IVA esente) fa riferimento al conto 0505100107 "acquisti di prestazioni di assistenza residenziale alle persone anziane e disabili" previsto nel budget dell'ASUR/AV2 - Fabriano per l'anno 2016.

Per l'anno 2017 il costo previsto un pari costo - fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali - farà carico al Budget e alla programmazione economica per la medesima annualità con imputazione al conto economico che risulterà, allo stesso titolo, previsto.


Il Dirigente U.O. Gestione Economico Finanziaria

(Dott.ssa Antonella Casaccia)



**Il Dirigente U.O.C. Controllo di
Gestione AV2**

(Dott. Paolo Galassi)



- ALLEGATI -

Allegati: n. 1 Schema di convenzione

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CHIARAVALLE (ENTE CAPOFILO) E L'ASUR/AREA VASTA 2 PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA E PARTECIPAZIONE DELLA SPESA NELLA COSER "COMPAGNIA DEL VICOLO" DI CHIARAVALLE – ANNO 2016/2017

Premesso

- che è stata istituita a Chiaravalle una Comunità Socio Educativa Riabilitativa (CO.S.E.R.) per disabili psico-fisici gravi rimasti privi del sostegno familiare denominata "Compagnia del Vicolo" (**CODICE ORPS 600215**)

ubicata in Chiaravalle alla via Toti presso una struttura di proprietà del Comune di Chiaravalle che la gestisce sulla base di apposita Convenzione per conto dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi;

- che tale struttura è autorizzata ex L.R. 20/2002 con atto n. 3 rilasciata dal Comune di Chiaravalle il 28/06/2006 e successivamente con atto di autorizzazione definitiva n. 1 del 08/09/2014 rilasciata dal medesimo Comune;

- che la Comunità risulta ammessa al cofinanziamento regionale della Provincia di Ancona, dal Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della Regione Marche n. 8 del 25/02/2013;

- che il funzionamento della struttura è regolato secondo la Carta di Servizi approvata dal Comune di Chiaravalle congiuntamente agli altri Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 ed allegata alla presente convenzione (all.B) quale parte integrante e sostanziale;

- che la Regione Marche con D.G.R.M. n. 23 del 21/01/2013 successivamente integrata con DGRM n. 776 del 28/05/2013, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle CoSER nella Regione Marche e per la determinazione del cofinanziamento regionale mantenendo la cifra di € 115,00 come importo di riferimento della retta giornaliera di degenza per ogni disabile accolto, rispetto alla quale la Regione concorre nella misura del 50% ossia con un contributo pari a € 57,50.

La quota restante della retta giornaliera di degenza per ospite è come di seguito ripartita:

- 25% a carico dell'ASUR MARCHE AV di appartenenza dei disabili ospiti accolti;
- 25% a carico dei Comuni di residenza dei disabili accolti detratta la quota di compartecipazione degli ospiti calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali dello stesso, compresa l'indennità di accompagnamento;
- che la deliberazione n. 23/2013 prevede altresì che per gravità dell'utenza e per accordi già consolidati nel tempo può essere concordata una retta maggiore rispetto a quella stabilita dalla Regione purchè la quota di spesa residuale venga coperta metà dai Comuni di residenza degli assistiti e metà dalle Aree Vaste territorialmente competenti;

- che il cofinanziamento come sopra ripartito riguarda esclusivamente gli ospiti residenti nella Regione Marche che non abbiano compiuto i 65 anni, salvo il caso di utenti già inseriti nella Comunità per i quali si renda opportuna e/o necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni per i quali si può derogare al requisito dell'età, previa valutazione dell'UMEA, fino a che non insorgano particolari condizioni che ne rendano difficile o impossibile la permanenza stessa;

- che spetta alle Aree Vaste constatare l'appropriatezza degli inserimenti dei soggetti disabili all'interno della CoSER e la congruità della quota eventualmente superiore a quella stabilita dalla Regione nella ripetuta determina 23/2013, in relazione alla gravità del soggetto ed ai servizi aggiuntivi offerti che dovranno essere verificati e documentati da ogni singola struttura.

CONSIDERATO INOLTRE

quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 in punto al livello assistenziale e tariffario delle Comunità-Socio-Educative- Riabilitative (L.R. 20/2002 art. 3, comma 3 lettera b) nei termini che seguono
“.....le predette Strutture entro il 30/06/2015 dovranno presentare un piano di adeguamento per afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, che dovrà prevedere l'attivazione di tale conversione nei tempi più brevi possibili e comunque non oltre i successivi 30 mesi (max al 31/12/2017). Durante tale periodo cioè fino alla data di effettiva riconversione prevista dal Piano di ogni Struttura, valgono gli attuali standard assistenziali e tariffari delle predette strutture, fermo restando che alla data del 01/01/2018 varrà comunque la tariffa stabilita per il livello RD3 relativa alle RSA Accoglienza e Disabili.....”

Tutto ciò premesso

TRA

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 2 – sede legale in Ancona – C.F. e P.I. 02175860424 - rappresentata ad ogni effetto dal Direttore Generale e Legale Rappresentante p.t. Dr. Alessandro Marini domiciliato per la carica presso la sede sua sede legale

E

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Chiaravalle - nella persona del legale rappresentante p.t. domiciliato per la carica in Chiaravalle (AN), Piazza Risorgimento n. 11

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

ASPETTI GENERALI

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a farsi carico del corrispettivo relativo al costo degli educatori ed operatori in servizio presso la Co.S.E.R.;
- a farsi carico del personale addetto alle pulizie dell'alloggio e della sua manutenzione;
- a mettere a disposizione degli operatori una cassa interna per le spese inerenti alla programmazione educativa;
- a supportare l'organico degli educatori con l'ausilio di due obiettori di coscienza e di volontari.

L'Amministrazione Comunale, in quanto beneficiaria del finanziamento regionale, si impegna:

- a redigere una Convenzione con una cooperativa sociale per l'affidamento della gestione delle attività della Co.S.E.R.;
- a redigere la carta dei servizi della Co.S.E.R. (allegato B).

ART. 3 – COMITATO TECNICO

L'Amministrazione Comunale e l'A.S.U.R. e l'Area Vasta 2 si impegnano a rispettare tutte le norme della carta dei servizi della Co.S.E.R., allegato al presente accordo sotto la lettera "B" quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare a costituire il seguente organo di gestione e controllo:

Comitato Tecnico:

- Responsabile del settore Servizi Sociali del Comune Capofila - Presidente
- Psicologo U.M.E.A. Distretto 7 Ancona (Area Nord)
- Assistente sociale U.M.E.A. (Area Nord) con incarico di supervisione della struttura
- Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli Ospiti
- Educatore responsabile della struttura
- Medico di base.

ART. 4

ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione e progettazione congiunta dei servizi sociali del competente Ambito Territoriale e dell'Unità Multidisciplinare Età adulta dell'ASUR/AV2 competente alla presa in carico dell'assistito.

L'accoglienza in Comunità viene concordata con il Responsabile della struttura.

I piani assistenziali ed i progetti educativi individuali, sono conservati agli atti della struttura e dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

L'accesso di assistiti residenti nel territorio Regionale, al di fuori dell' Area Vasta n. 2, è consentito subordinatamente all'autorizzazione del Distretto n. 7 di Ancona che, tenuto conto della propria lista di attesa, dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta entro 3 giorni dal suo ricevimento.

ART. 5 TIPOLOGIA DI UTENZA

Possono accedere alla Comunità Socio-Educativa-Riabilitativa per disabili (Co.S.E.R.) le persone maggiorenni in condizioni di disabilità, con nulla o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi, temporaneamente o permanentemente prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Nel caso che per utenti già inseriti in Comunità si renda necessaria la permanenza dopo il compimento dei 65 anni è necessaria specifica valutazione dell'UMEA (L.R. 18/1996 s.m.i.).

ART. 6 DETERMINAZIONE RETTA E RIPARTIZIONE

Il Comune di Chiaravalle quale Ente capofila dell'ambito Territoriale Sociale n. 12 e l'ASUR/AV2 si impegnano ad applicare i seguenti criteri per la compartecipazione delle spese per il funzionamento e la gestione della struttura residenziale ad alto livello di integrazione socio-sanitaria, così come indicati dalla DGRM n. 23 del 21/01/2013 e smi e precisamente:

Il cofinanziamento regionale è pari al 50% della spesa tenuto conto del tetto di retta stabilito in € 115,00.=

Il restante 50%, pari ad € 60,66, viene così suddiviso:

- il 25% viene coperto dalle Aree Vaste ASUR di appartenenza dei disabili ospiti;
- il 25% viene coperto dai Comuni di residenza dei disabili ospiti, detratta la compartecipazione degli utenti, quest'ultima calcolata esclusivamente su tutti i redditi personali degli stessi compresa l'indennità di accompagnamento.

Per quanto riguarda l'ASUR/Area Vasta 2 il tetto di spesa per la compartecipazione agli oneri sanitari previsto per il 2016 non potrà superare, comunque, l'importo di € 88.362,21.= il quale al momento della stesura del presente disciplinare contrattuale viene previsto tenuto conto dell'utilizzo pieno dei posti letto autorizzati pari a 8.

➤ $30,33 \times 366 \times 8 = 88.806,24$ (abbattuto dello 0,5%) = € **88.362,21 (esente IVA)**

Per l'anno 2017 è previsto un pari costo, fermo restando il pari utilizzo della struttura e fatti salvi abbattimenti dovuti alle sopravvenute disposizioni nazionali e regionali sul contenimento della spesa sanitaria.

La fattura elettronica dovrà pervenire provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante la **compilazione del campo causale/descrizione** con la seguente dicitura:

Z7 COSER Compagnia del Vicolo Chiaravalle – prestazioni residenziali

Il codice dell'Amministrazione destinataria è il seguente: KQESGN

ART. 7 QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle si incarica di verificare la qualità del servizio, di vigilare sull'andamento dell'attività della Co.S.E.R., di ricevere dal Comitato Tecnico e trasmettere all'Area Vasta 2 - A.S.U.R. una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione della Co.S.E.R e gli obiettivi raggiunti in relazione al progetto.

L'Amministrazione Comunale di Chiaravalle si incarica altresì di trasmettere annualmente un preventivo analitico delle spese di gestione della struttura e consuntivi semestrali ai fini della ripartizione e liquidazione delle quote di compartecipazione delle spese stesse.

L'A.S.U.R. – Area Vasta 2 si impegna in ogni caso a provvedere alla consulenza medica generica, medica specialistica, infermieristica, riabilitativa, nonché alla somministrazione di farmaci ed ogni altro intervento e finalità terapeutica nella Co.S.E.R.

ART. 8 – DURATA

Il presente accordo spiega effetti dal 01 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2017.

Le parti, visto quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 punto 2.1 dell'Accordo, si danno reciprocamente atto che l'Accordo in oggetto potrà essere anticipatamente risolto nel caso in cui il Comune Titolare della Coser completasse, prima della sua naturale scadenza, le procedure di conversione e di adeguamento affinché la COSER "Compagnia del Vicolo" possa afferire al livello assistenziale e tariffario RD3, secondo quanto meglio stabilito nella DGRM 1331/2014.

L'accordo può essere inoltre modificato qualora intercorrano mutamenti nella gestione, nella programmazione educativa, nelle attività previste nella Co.S.E.R. e alla luce di nuovi obiettivi di integrazione da raggiungere tra le prestazioni sanitarie e sociali che richiedano una parallela ridefinizione della Carta dei servizi – Allegato B.

ART. 9 – INADEMPIENZE

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalle parti per iscritto e con fissazioni di termini perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine concesso, le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la revoca della Convenzione.

**ART. 10 –
NOMINA RESPONSABILE PRIVACY**

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003 e smi recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del "Regolamento Organizzativo Privacy" dell'ASUR, adottato con determina del 148/DG del 14/02/2013 nomina il Presidente e Legale Rappresentante del Comune di Chiaravalle, quale Ente titolare della COSER, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui lo stesso possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione all'attività di collaborazione svolta con l'ASUR/Area Vasta 2 – Ancona – nell'ambito delle finalità connesse all'assistenza dei pazienti con disabilità, affidandogli i compiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n. 196/2003.

**ART. 11
- CONTROVERSIE**

Tra le parti si conviene che per ogni controversia in ordine alla applicazione della presente Convenzione è competente il Foro di Ancona.

**ART. 12
- REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 5 del D.P.R. 26/10/1977 n. 634).

ART. 13

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in quanto applicabili.

Letto, confermato, sottoscritto tra le parti.

DATA _____

IL COMUNE DI CHIARAVALLE
Il Legale Rappresentante p.t. o suo delegato

IL DIRETTORE GENERALE ASUR
Dott. Alessandro Marini

Allegato B

COMUNE DI CHIARAVALLE, – CARTA DEI SERVIZI DELLA COMUNITA' "SOCIO EDUCATIVA RIABILITATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI CHIARAVALLE, MONTEMARCIANO, FALCONARA MARITTIMA, CAMERATA PICENA, MONTE SAN VITO, AGUGLIANO, POLVERIGI INTEGRAZIONE CON L'AREA VASTA 2 – ASUR MARCHE.

La Comunità Socio Educativa Riabilitativa" (di seguito denominata Coser) è situata a Chiaravalle, in via Toti presso una struttura di proprietà del Comune di Chiaravalle. E' aperta per tutti i giorni dell'anno per 24 ore al giorno.

UTENZA - La struttura è rivolta al recupero dell'autonomia di 8 utenti disabili "gravi" adulti e di ambo i sessi, esenti da patologie psichiatriche, privi del sostegno familiare. Due posti sono riservati all'ospitalità temporanea e d'emergenza.

ORGANI DI GESTIONE E CONTROLLO – Con l'attivazione del servizio, vengono costituiti i seguenti organi di gestione e controllo:

Comitato Tecnico:

Responsabile del Settore Servizi Sociali Comune Capofila - Presidente

Psicologo U.M.E.A. – Distretto Nord

Assistente Sociale U.M.E.A. – Distretto Nord - con incarico di supervisione della struttura

Assistenti Sociali dei Comuni di residenza degli ospiti.

Educatore Responsabile della struttura

Medico di base

Il Comitato Tecnico:

- valuta l' idoneità all' ammissione, sulla base delle segnalazioni pervenute;
- valuta la possibilità di dimissioni e continua a seguire, per un periodo che sarà da concordare caso per caso, gli utenti che verranno stabilmente inseriti in altri servizi;
- concorda e valuta la programmazione annuale del servizio, sia all' inizio dell' anno sia nel corso della sua attuazione;
- svolge periodica valutazione sull' inserimento degli utenti;
- cura il rapporto con i familiari attraverso l' organizzazione e la disponibilità ad attuare incontri periodici, sia plenari che individuali;
- è informato e coinvolto nelle eventuali problematiche di natura non ordinaria, presentate dalle famiglie degli ospiti;
- svolge attività di consulenza, attraverso le figure professionali di cui è composto;
- valuta gli inserimenti parziali, in altre strutture pubbliche e private.

Si individua il Coordinatore della Coser nella figura dell'Educatore Responsabile che:

- coordina tutte le attività della struttura e svolge accanto al lavoro di educatore, attività di collegamento ed organizzazione;
- fa parte del Comitato Tecnico di gestione di Controllo;
- è responsabile del rapporto con i familiari, per quanto riguarda l'andamento quotidiano della Coser;
- è responsabile in particolare del collegamento con il servizio sociale delle problematiche amministrative e contabili;
- è punto di riferimento per tutti i problemi fisici, psicologici, educativi e relazionali che riguardano l'utenza e l'organizzazione della Coser;

CRITERI DI AMMISSIBILITA' – L'intervento è rivolto a persone:

- Prive di nucleo familiare o con famiglie che non sono in grado di assicurare loro assistenza continuativa;
- Con nucleo familiare problematico;
- Con situazione di emarginazione sociale;
- Ricoverate in istituto.

L'UMEA, sulla base delle segnalazioni provenienti dai diversi settori dei servizi operanti sul territorio formula le proposte di inserimento, mentre la valutazione di idoneità spetta al Comitato Tecnico.

L'ingresso nella Coser è subordinato alla sottoscrizione, da parte dell'utente e/o della famiglia, del Regolamento della Coser.

I primi tre mesi di permanenza sono da considerarsi di prova. Superati gli stessi ed in assenza di eventi tali da pregiudicare la buona convivenza del nuovo ospite e di quelli già residenti, viene proposta l'ammissione.

Il progetto educativo personalizzato viene redatto dall'UMEA.

PULIZIE – Rientra negli obiettivi della Coser l'avvio dell'autonomia dei suoi ospiti nella gestione della casa.

A tal fine viene redatto un programma individuale, che prevede la partecipazione alle attività domestiche, tenendo conto delle capacità e degli obiettivi di ciascuno.

La gestione della casa ed il riordino restano comunque di competenza degli operatori e la presenza di personale esterno è da considerarsi quindi di supporto, fermo restando l'obbligo di svolgere correttamente i propri compiti.

RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI PUBBLICI E CON STRUTTURE DEL PRIVATO SOCIALE O PRIVATE PRESENTI SUL TERRITORIO

I rapporti con le altre strutture pubbliche sul territorio sono tenuti dal Coordinatore della Coser nell'ambito dello svolgimento della programmazione educativa.

L'inserimento di un utente in un altro servizio territoriale deve avvenire previa valutazione del Comitato Tecnico e prevede l'accordo tra il Coordinatore ed il responsabile della struttura interessata, al fine di elaborare una programmazione individuale congiunta.

Per il tempo di permanenza dell'utente della Coser presso un altro servizio, quest'ultimo è responsabile dell'attuazione dei programmi educativi e relazionali, i quali vengono perseguiti con le modalità proprie del servizio.

La struttura ospitante fa riferimento al Coordinatore per qualsiasi problema inerente l'ospite e valuta congiuntamente i risultati raggiunti e gli eventuali problemi.

Vista la possibilità di utilizzare anche strutture esterne per la realizzazione degli obiettivi del servizio, i rapporti con le strutture del privato sociale o private presenti sul territorio, sono determinati:

- dalla necessità di attuare programmi congiunti
- dalla cogestione dell'utenza.

La collaborazione e le modalità di svolgimento devono essere precedentemente discusse e valutate dal Comitato Tecnico ed insieme ai Responsabili delle strutture interessate.

Il Coordinatore rimane comunque il punto di riferimento per tutti i problemi fisici, psicologici educativi e relazionali.

RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO

Come indicato nella presentazione delle attività, la Coser si offre anche come luogo per svolgere un servizio di volontariato, aperto a tutti i cittadini che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale, siano essi o meno membri di un'associazione. Verrà richiesto ai volontari continuità di frequenza e correttezza nei rapporti con gli utenti e con gli operatori della struttura, considerato l'importante ruolo di supporto che essi possono venire ad avere. Referente dei volontari è il Coordinatore, al quale vanno comunicati variazioni di orario o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della C.A.

RAPPORTI CON GLI OBIETTORI IN SERVIZIO CIVILE

Considerando la possibilità che nella Coser vengano utilizzati obiettori di coscienza in servizio civile, il cui Ente di appartenenza può essere uno dei Comuni aderenti o altri, questi verranno utilizzati, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale per incarichi di supporto e non svolgeranno mansioni tra quelle previste per gli operatori della struttura.. Verrà richiesto agli obiettori continuità di servizio e correttezza nei rapporti con gli utenti e con gli operatori, considerato l'importante ruolo che essi possono venire ad avere.

Referente degli obiettori (fermo restando i responsabili degli enti di appartenenza) è il Coordinatore della Coser, al quale vanno comunicate variazioni d'orario o eventuali assenze, al fine di evitare ripercussioni sull'organizzazione della struttura.

OPERATORI – La Coser prevede le seguenti figure professionali:

- Educatore

- Assistente tutelare

L'organizzazione della struttura necessita, per un adeguato funzionamento della presenza in servizio su turnazione nell'arco di 7/8 ore di due educatori compresi sabato e domenica, di cui uno con funzioni di responsabile e coordinatore.

Nelle ore notturne e durante le fasce orarie in cui non saranno esercitate attività educative, il servizio è svolto da un assistente tutelare. I turni sono suscettibili di modifiche, che vanno comunicate al Coordinatore della Coser. L'ente gestore del servizio si impegna a garantire la massima continuità di prestazione possibile dei propri operatori, fermo restando la possibilità che le sostituzioni del personale avvengano in maniera graduale e nel rispetto delle relazioni instauratesi con l'utenza e previa comunicazione al Servizio Sociale del Comune Capofila. Eventuali improvvise assenze per malattia o per altri gravi problemi vanno immediatamente comunicate al coordinatore della Coser che, per conto dell'Ente gestore del servizio, si impegnerà a provvedere alla necessaria sostituzione, comunicandola inoltre all'Amministrazione Comunale. Inoltre per gli interventi di tipo sanitario, si avvale del Servizio ADI operante sul territorio, che prevede l'intervento infermieristico. L'Azienda Sanitaria provvederà anche alla consulenza medica e medico-specialistica ed agli interventi di attività motoria e psicomotoria a finalità terapeutica, con operatori ASUR. Saranno presenti attivamente nella struttura anche volontari.

OBIETTIVI DELLA COMUNITA' ALLOGGIO

L'intervento tende a creare condizioni che favoriscano l'integrazione dell'utente nel territorio, promuovendo il suo mantenimento in normali condizioni di vita. Esso si propone di contrastare il processo di istituzionalizzazione e di favorire il ritorno ed il reinserimento nel tessuto sociale di persona impropriamente ricoverate.

Il servizio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Favorire il benessere psicofisico degli utenti, attraverso progetti educativi che tengano conto delle diversità individuali
- Sviluppare e sostenere l'autonomia personale, intesa come possibilità, per la persona, di essere e di sentirsi soggetto attivo di pensiero e di azione, promuovendo le capacità residue, portando alla luce le potenzialità esistenti e garantendo la massima espressività possibile, all'interno di una gestione comunitaria della vita quotidiana, improntata sul modello familiare
- Attivare iniziative volte a favorire lo scambio relazionale, la capacità di adattamento, la flessibilità comportamentale, individuando all'interno della programmazione, opportune aree di intervento
- Aver costante cura della formazione degli operatori, al fine di acquisire un'attitudine alla relazione di aiuto, all'ascolto di sé e dell'altro, alla condivisione delle esperienze, alla dinamicità ed elasticità comportamentale, all'attenzione e alla chiarezza e l'omogeneità dei messaggi prodotti, al lavoro di gruppo
- Documentare l'esperienza, in maniera che essa possa farsi patrimonio collettivo ed acquisisca un carattere di trasferibilità e comunicabilità.

ATTIVITA' PREVISTE

E' previsto un periodo d'avviamento, con il quale è possibile scandire in maniera graduale, il passaggio dalle strutture di residenza degli utenti alla Coser, attraverso una organizzazione adeguata (apertura solo diurna, turni educativi effettuati in coppia, ecc.) ed attività specifiche (trasloco, personalizzazione degli spazi ecc.). Il Coordinatore in collaborazione con il Comitato Tecnico elabora la programmazione educativa e svolge le attività previste.

L'ambito operativo va individuato nella vita quotidiana e nell'ambiente di vita.

La funzione dell'operatore si colloca in quello spazio intermedio, nel quale può fungere da tramite tra l'utente e la realtà. Attraverso opportune attività, l'operatore potrà diversificare le proprie modalità di relazione (accadimento, stimolo, supporto, accompagnamento, ascolto, limitazione...), contribuendo così al processo di integrazione di quelle parti di esperienza, rispetto alle quali vengano ancora messi in atto comportamenti reattivi, rigidi, stereotipati. Tutte le attività potranno essere svolte all'interno della struttura o presso strutture esterne, gestite dall'Amministrazione pubblica, dall'ASUR, dal Volontariato, dal Privato Sociale o dal Privato. (vedi punto seguente relativo ai "rapporti con strutture esterne").

Possono essere individuati seguenti ambiti di intervento:

- **Attività per l'autonomia personale:** personalizzazione delle proposte/ricieste dell'impiego del tempo e degli spazi, tenendo conto delle differenze, dei gusti e delle capacità di ognuno, nell'organizzazione dei ritmi di vita e di alcuni campi operativi (il rapporto con il proprio corpo, la cura per i propri spazi e le proprie cose, l'elaborazione di progetti individuali di recupero/acquisizione d'abilità funzionali)

- **Attività per l'autonomia nella gestione della Coser:** sviluppo del senso di appartenenza e di responsabilità, attraverso una concreta partecipazione dei pasti, spesa....)

- **Attività per lo sviluppo delle capacità relazionali:** possibilità di svolgere attività esterne, attraverso cui attuare un programma di integrazione, a partire dai rapporti e dalle opportunità che per gli utenti vengano a crearsi nel territorio dove risiedono e vivono. Sarà cura degli operatori della Coser mantenere i rapporti con i vari gruppi in cui gli utenti possono essere inseriti, e con i volontari, che eventualmente possono mediare l'inserimento e che già frequentano e conoscono gli utenti e gli indirizzi programmatici. Qualsiasi iniziativa, che avvenga con o senza la presenza degli operatori della Coser, deve avvenire previo programma individuale valutato, discusso ed approvato dal Comitato Tecnico. Verranno inoltre programmate uscite sia nei giorni feriali che festivi, in relazione al programma individuale e di gruppo, ed anche soggiorni estivi ed invernali, previo parere positivo dei familiari. Inoltre la Coser si offrirà come spazio per accogliere iniziative (feste, mostre.....) e persone (congiunti, amici) e per attivare un volontariato ed un servizio civile qualificati: la struttura può diventare luogo di scambio, per nuove occasioni di socialità, acquisendo così anche una propria identità non solamente assistenziale.